GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 - L.R. 2/2008 e s.m.i. - Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta STILGAS S.N.C., tipologia di

concessione: AREE A TERRA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' A-

VENTI FINI DI LUCRO – attività d'uso: CANNOCCHIALI.----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la concessione demaniale n.004/08 del 31.03.2008 Rep.1977 con la quale lo Sportello Decentrato di Arona della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore autorizzava la ditta STILGAS S.n.c. ha posizionare n.2

cannocchiali panoramici su area demaniale, fino al 31.12.2010;
- vista l'istanza, Prot.34467 del 22.09.2010 del Comune di Arona, con la qua-
le il Concessionario, dichiarando di non aver arrecato alcuna innovazione o
trasformazione del bene concesso e di non aver modificato la tipologia di
concessione, chiedeva il rinnovo della concessione demaniale in scadenza;
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-
- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;
- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo
del demanio idrico della navigazione interna piemontese;
- visto il "Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al De-
manio della Navigazione Interna Piemontese presenti sul territorio del Comu-
ne di Arona" adottato dal Comune di Arona con deliberazione di Giunta Co-
munale n.42 del 26.04.2006 ed approvato con deliberazione di Giunta Regio-
nale n.9-3214 del 26.06.2006;
- vista la determinazione S20/6/2011 del 13.01.2011 con la quale lo Sportello
Decentrato presso il comune di Arona della Gestione Associata Demanio Bas-
so Lago Maggiore, concluso l'iter istruttorio, esprimeva parere favorevole al
rinnovo della concessione demaniale
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-
stione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato
con deliberazione n.3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori
della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore
- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Ammini-
stratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale

sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2019.-----

I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art.25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009.-----

in concessionario ha i oboligo di verificare i importo dei canone dovuto e le
modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento
del canone.
Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque
versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di
mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento)
Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata
Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria
Comunale" e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno
essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento do-
vrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di
concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio
e la particella catastale, l'annualità del canone
Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza
degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corret-
ta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese
Art. 4 – I cannocchiali risultano essere già posizionati ai sensi della preceden-
te concessione demaniale
Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel
empo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione
Art. 6 – Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie
lurante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di
ontribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso
Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che

possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconces-
sione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa
vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente
Art. 8 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasforma-
zione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione con-
cedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e
l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autoriz-
zate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso
alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione conce-
dente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese
del concessionario
Art. 9 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessiona-
rio:
- per il mancato pagamento del canone;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da
norme di legge o di regolamenti;
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello
scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-
cesso

Art. 10 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eli-

minare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del
Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del con-
cessionario
Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio
per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato
ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in
essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessio-
ne medesima
Art. 12 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il con-
cedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il conces-
sionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse
una minor comodità o maggiore spesa
Art. 13 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spe-
se di registrazione, ove necessario) sono ad esclusivo carico del concessiona-
rio
Art. 14 – Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al conce-
dente ogni variazione di domicilio
Art. 15 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal
ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare
l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obbli-
ghi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costi-
tuisce momento di consegna formale del bene
Art. 16 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve
ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-
sione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180

giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere
tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre
dell'anno di scadenza
Art. 17 - Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene
Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo sta-
to del bene consegnato
Art. 18 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non e-
spressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia,
in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R.
8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008
n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del dema-
nio della navigazione interna piemontese vigente 2 1 NOV 2011 Lesa lì,

Il Responsabile

dell'Ufficio Associato

Geom. MELONE Renato

La sottoscritta Rognoni Franca (C.F.: RGN FNC 49R46 F084Z), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 5 (modifica posizione boa), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del concessionario), 10 (responsabilità' del concessionario), 11 (responsabilità' giudiziale), 12 (variazioni per pubblico

interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17				
(restituzione del bene).				
	t.	STATE OF THE PROPERTY OF THE P		
•				
b		-		
•	-			
	<u></u>			
		- A		
i				

FCG-23.

